

LEGGE REGIONALE LAZIO 26 luglio 2002, n.24
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47. Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio.

in B.U.R.L. Ss.o. n°5 al n. 23 del 20-8-2002

sommario

Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 47/1998
 Art. 2. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1998
 Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1998

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 1998, n.47, le parole:

«in conformità all'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'Art. 32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14».

Art. 2. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 3 della legge regionale n. 47/1998:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6.»;

b) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 14/1999».

Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1998

1. All'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 47/1998:

a) alla lettera e), la parola: «ISTAT» è sostituita dalla seguente: «SISTAN»;

b) alla lettera f) le parole: «ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997 e della legge regionale n. 5 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della legge regionale n. 14/1999»;

c) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«1-bis promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto;»;

d) alla lettera m), le parole: «e all'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2002

STORACE

note

Id. 443